



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
23 aprile 2015

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulle materie previste al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2015 in Torino, presso la sede legale della Società.

Signori Azionisti,

siete stati convocati dal Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (“**Seat**” ovvero la “**Società**”) in Assemblea ordinaria (l’“**Assemblea**”) per il giorno 23 aprile 2015, in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11.00, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente ordine del giorno:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente previa determinazione del numero, della durata in carica dei consiglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto Sociale (compensi e rimborso spese dei consiglieri). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

* * *

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente previa determinazione del numero, della durata in carica dei consiglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto Sociale (compensi e rimborso spese dei consiglieri). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato in data 22 ottobre 2012 per il triennio 2012-2014. Si rende, pertanto, necessario che l’Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico.

In proposito, Vi segnaliamo che l’articolo 14 dello Statuto Sociale prevede che:

- l'organo amministrativo sia composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) amministratori, demandando all'Assemblea la determinazione del numero dei componenti;
- gli amministratori siano rieleggibili;
- la nomina dell'organo amministrativo avvenga sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dai soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minor misura determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, primo comma, del TUF.

Si precisa inoltre che, in data 28 gennaio 2015, con Delibera n. 19109, la Consob ha determinato, ai sensi dell'articolo 144-*septies*, primo comma, del Regolamento Emittenti, nel 4,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, facendo salva l'eventuale minor quota prevista dallo Statuto Sociale. Pertanto, ai sensi della vigente clausola statutaria, la soglia percentuale per la presentazione di liste per la nomina dell'organo di amministrazione deve intendersi ridotta al 2%.

La disciplina per la presentazione delle liste è dettagliatamente descritta all'articolo 14 dello Statuto Sociale, norma alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Relazione.

Le liste presentate dagli azionisti aventi diritto dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in unica convocazione e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* www.seat.it e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Ai sensi dello Statuto Sociale e della normativa applicabile, le liste depositate presso la sede della Società dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; con riferimento a tale punto, lo Statuto Sociale prevede che debbano essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi; in particolare, con riferimento all'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento, i Signori Azionisti sono invitati a prendere visione e a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, una dichiarazione dei medesimi candidati in cui gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza risultanti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del TUF e/o di quelli richiamati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà inoltre contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF. Inoltre, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere almeno 1/3 dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore, di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si informa inoltre che, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Si invitano, pertanto, i soci che intendessero presentare liste per la nomina dell'organo di amministrazione a prendere visione di quanto contenuto nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (redatta e pubblicata ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e altresì consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.seat.it).

Con la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà chiamata, inoltre, a deliberare in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e al compenso da attribuire ai componenti del Consiglio stesso.

1. Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'articolo 14 dello Statuto Sociale prevede tra l'altro che:

- "1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, gli amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione meno due;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore."

- *“Resta fermo (i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e (ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all’art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.”*

- *“Qualora l’applicazione della procedura di cui ai numeri 1) e 2) che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal paragrafo (ii) che precede, dall’appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d’ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito....”.*

2. Proposta di delibera

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

- i. stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di sette ed un massimo di ventuno amministratori;
- ii. stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;
- iii. deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- iv. procedere alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- v. determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

“Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade il mandato del Collegio Sindacale in carica, nominato in data 12 giugno 2014 per il triennio 2012-2014, come successivamente integrato per effetto della delibera assunta dall’Assemblea del 27 gennaio scorso.

Occorre pertanto che l’Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.

In particolare l'Assemblea è chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso ad essi spettante.

In proposito, Vi segnaliamo che l'art. 22 dello Statuto Sociale prevede che:

- il Collegio Sindacale sia costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti;
- tutti i sindaci siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 ed abbiano esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- le liste che - considerando tanto la sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo che quella per i candidati alla carica di sindaco supplente - presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi;
- la nomina dell'organo di controllo avvenga sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minor misura determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, primo comma, del TUF.

A tale ultimo riguardo, si precisa che, in data 28 gennaio 2015, con Delibera n. 19109, la Consob ha determinato, ai sensi dell'art. 144-septies, primo comma, del Regolamento Emittenti, in 4,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, facendo salva l'eventuale minor quota prevista dallo Statuto Sociale.

Pertanto, ai sensi della vigente clausola statutaria, la soglia percentuale per la presentazione di liste per la nomina dell'organo di controllo deve intendersi ridotta al 2%.

La disciplina per la presentazione delle liste è dettagliatamente descritta all'articolo 22 dello Statuto Sociale, norma alla quale si rinvia per quanto non espressamente riportato nella presente Relazione.

Vi segnaliamo che, ai sensi dello Statuto Sociale e della normativa applicabile, le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Le stesse dovranno essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; con riferimento a tale punto, lo Statuto Sociale prevede che debbano essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari

autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, quarto comma, del Regolamento Emittenti; in particolare, con riferimento all'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento, i Signori Azionisti sono invitati a prendere visione e a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati con cui gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La Società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili, le liste dei candidati depositate dagli Azionisti.

Si segnala che ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che l'articolo 22 dello Statuto Sociale prevede che la presidenza del Collegio Sindacale spetti al candidato espresso dalla seconda lista, ove presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Con la designazione del nuovo Collegio Sindacale, l'assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso da attribuire ai suoi componenti.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità a quanto precede ed allo Statuto Sociale;

- a determinare il compenso spettante ai nuovi componenti del Collegio Sindacale.

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Vincenzo Santelia

Milano, 13 marzo 2014